

PROSPETTIVE PER LE GARANZIE DEI CONFIDI VERSO LE PMI DOPO LA RIFORMA DEL SETTORE E BASILEA 2*

LORENZO GAI**

Sommario: 1.BREVI RICHIAMI AL RUOLO DEI CONFIDI NEL RAPPORTO BANCA-PMI. 2. L'ASSETTO ISTITUZIONALE DOPO LA RIFORMA DEL SETTORE. 3. BASILEA 2: LA DISCIPLINA DELLE GARANZIE REALI E PERSONALI. 4. PROSPETTIVE PER LE GARANZIE DEI CONFIDI VERSO LE PMI.

Sintesi

Le difficoltà delle Pmi nell'ottenere un buon rating in ottica Basilea 2 troverà un'attenuazione nel più ampio spettro di forme di mitigazione del rischio di credito, tra cui potranno rientrare anche quelle prestate dai Confidi. A tal fine appare tuttavia indispensabile che essi compiano le mutazioni (dimensionali e normative) necessarie ad adeguare sé e la loro attività di garanti ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla nuova disciplina regolamentare.

Movendo dall'esame dei contenuti della recente riforma del settore e delle sue implicazioni il presente lavoro analizza il diverso riconoscimento che va prospettandosi per le loro garanzie – a carattere reale o personale – sia nell'ipotesi in cui esse vengano rilasciate a una banca che adotti una metodologia di tipo standardizzato per la determinazione del rischio di credito, sia nell'ipotesi in cui esse vengano fornite a una banca che scelga l'approccio dei rating interni.

1. Brevi richiami al ruolo dei Confidi nel rapporto banca-Pmi

I Confidi ¹ – soggetti di diritto privato prevalentemente organizzati nella forma giuridica del consorzio, della società cooperativa o consorzio e quindi caratterizzati da finalità di tipo mutualistico – rappresenta-

* Questo lavoro è frutto di un Progetto di ricerca scientifica d'Ateneo di Firenze (ex quota 60%) e si è giovato di un contributo erogato a fondo perduto da Tesco S.r.l. Esso è stato presentato al Convegno AIDEA "La riconfigurazione dei processi decisionali nel quadro evolutivo della competizione", tenutosi a Catania il 7-8 ottobre 2004.

** Professore Straordinario in Economia degli Intermediari Finanziari, Facoltà di Economia di Firenze.

¹ Tra la bibliografia esistente si rinvia a RICCI R., *I Consorzi fidi*, Colombo Corsi Editore,

LORENZO GAI

no nella realtà italiana un importante strumento a disposizione delle imprese associate nel rapporto con le banche, in particolare per l'accesso al credito a condizioni mediamente più favorevoli di quelle altrimenti ottenibili da un'impresa non associata. Ciò in grazia dell'attività da essi svolta che si concreta:

- nella concessione della garanzia, che permette agli istituti di credito di disporre di strumenti escutibili in caso di insolvenza dell'affidato;
- nella riduzione delle asimmetrie informative esistenti nel rapporto banca-impresa, tramite l'opera di preselezione della clientela associata che consente alle banche di accrescere – seppur in via indiretta – la conoscenza del potenziale affidato.

L'associazione al Confidi permette alle imprese di aderire a convenzioni e accordi quadro stipulati dal Confidi medesimo con le banche, ottenendo vantaggi in termini di quantità del finanziamento, tasso attivo, durata del finanziamento e commissioni accessorie. Per accedere a tali benefici è necessario versare una quota di iscrizione (*una tantum*) con la quale le Pmi ² sottoscrivono una quota del *fondo consortile* o capitale sociale ³. Le imprese sono tenute al rispetto di requisiti quali lo svolgimento di una determinata attività, una certa localizzazione geografica, date soglie dimensionali. Operativamente le convenzioni stipulate dalle banche e dai singoli Confidi prevedono l'impegno da parte delle prime

CALANDRA BONAURA V. (a cura di), Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano, 1982; PIN A., *Confidi e banche. Quali forme di collaborazione?*, in *Bancanotizie*, n. 1, 1982; RUOZI R. - ANDERLONI L. - PREDA M., *Rapporto sui Consorzi e sulle cooperative di garanzia collettiva fidi*, Franco Angeli, Milano, 1986; COMANA M., *Gli organismi collettivi di garanzia fidi: un nuovo ruolo nel rapporto banca-impresa?*, in *Banche e Banchieri*, n. 3, 1991; MORO O., *Problematiche presenti e prospettive future dei Confidi*, in *Notiziario economico bresciano*, n. 2, 1992; PREDA S., *Un fenomeno in continua evoluzione: i Confidi*, in *FEDERCONFIDI, Attività sui Confidi 1996*, Federconfidi, Roma, 1997; FORESTIERI G. - ONADO M., *Innovazione nel finanziamento delle piccole e medie imprese. Banche, mercati e strutture di intermediazione*, Egea, Milano, 1999; CACCIA-MANI C., *La situazione e le prospettive dei Confidi attraverso l'analisi di bilancio*, in *Bancaria*, n. 2, 1999; ADAMO R., *I Confidi in Italia. Evoluzione e prospettive*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000; RUOZI R. - CASELLI S., *L'evoluzione delle logiche di valutazione del rischio di credito. Le scelte delle banche e le sfide aperte per i Confidi*, in *FEDERCONFIDI, Attività dei Confidi 1999*, Federconfidi, Roma, 2000.

² Come annota DE GASPERIS B. (*Basilea 2. Rating - Confidi: a rischio il credito alle PMI?*, Intervento alla Consulta Amministratori Confidi, Genova, 1-2 febbraio 2002), le Pmi "rappresentano la categoria di prenditori maggiormente esposta - soprattutto rispetto alle imprese di grandi dimensioni - a rischi di rarefazione dei prestiti e di aumento del loro costo per effetto (i) della limitatezza delle loro risorse patrimoniali, (ii) della difficoltà di reperire fondi attraverso l'autofinanziamento, (iii) di problematiche di natura organizzativa, (iv) della scarsa qualità delle garanzie offerte".

³ Tra i soci possono annoverarsi anche enti pubblici (Regioni, amministrazioni locali, Camere di Commercio) e privati (associazioni di categoria).

a concedere uno stock di finanziamenti alle sole imprese associate ai secondi pari ad un multiplo (*plafond*) della garanzia prestatale, di solito tra 5 e 20 volte.

Il Confidi presta essenzialmente una *garanzia* di tipo *reale*, concretante si nel deposito di somme di denaro o di titoli presso la banca finanziatrice. Al verificarsi dell'insolvenza tale deposito viene acquisito in pegno (irregolare) dalla banca ⁴.

L'ammontare complessivo concedibile a garanzia reale – il c.d. patrimonio netto – proviene dal *fondo consortile*, dagli eventuali avanzi di gestione e da fondi di garanzia monetari (*fondi rischi indisponibili*), alimentati dalle commissioni applicate alle imprese associate al momento del finanziamento e da contributi di enti pubblici (Camere di Commercio, amministrazioni locali) e privati (associazioni di categoria), nonché da apposite destinazioni decise con leggi regionali.

In alcuni casi opera anche un *fondo fideiussioni* (*garanzia personale*) costituito dall'insieme delle *fideiussioni* che le singole imprese associate mettono a disposizione della banca stessa; dette fideiussioni vengono in genere – pur nella varietà dei comportamenti previsti dalle diverse convenzioni – rilasciate direttamente dalle imprese associate alle banche per il solo tramite del Confidi. Laddove non opera il *fondo fideiussioni* talvolta il Confidi impone all'impresa la sottoscrizione a titolo cauzionale di quote del *fondo consortile* o capitale sociale ⁵ in ammontare proporzionale ai finanziamenti garantiti che, ovviamente, l'impresa è in diritto di riottenere in forma liquida al momento dell'uscita dalla compagine sociale.

La tipologia della *garanzia reale* è quella maggiormente utilizzata, in quanto al momento del *default* riconosce alla banca la possibilità di entrare in possesso delle somme di denaro depositate dai Confidi, senza tuttavia poterne disporre. Non trattandosi di una garanzia a *prima*

⁴ Nella prassi accade spesso che il Confidi si accordi con la banca per esaminare secondo determinate scadenze (ad es. una volta all'anno) le diverse posizioni in default, riservandosi di liquidare immediatamente la parte garantita relativamente a quelle in cui le possibilità di recupero dell'esposizione sono ridotte, onde evitare di far maturare interessi a proprio carico nelle more della procedura di contenzioso

⁵ Questa soluzione - prevedendo l'immediato ingresso del denaro a garanzia - potrebbe prestarsi a favorire una patrimonializzazione dei Confidi (parametrata alla loro operatività), certamente utile in ottica di capitale regolamentare che i Confidi saranno chiamati a detenere se aderiranno a uno dei nuovi modelli proposti dalla riforma del settore (vedi *infra* par. 4).

LORENZO GAI

richiesta, spetta infatti alla banca l'onere di avviare previamente le procedure esecutive nei confronti dell'obbligato principale.

La forma di garanzia fideiussoria è anch'essa di tipo *sussidiario* e viene utilizzata in via complementare alla prima, anche se ormai all'atto pratico appare quasi caducata, disapplicata, visto che il ricorso ad essa impone alle banche – alla fine della procedura di recupero – di rivalersi pro-quota su ciascuna delle imprese che hanno rilasciato la garanzia. Ciò significa che per recuperare la parte garantita sono costrette a escutere le imprese buone, magari loro clienti, compromettendo il rapporto di fiducia.

I Confidi agiscono sul territorio come organismi di primo e secondo livello (anche se in qualche caso le due figure coincidono): i primi forniscono *garanzie* o *cogaranzie* direttamente alla banca, mentre i secondi operano come strumenti di parziale o totale *riassicurazione* per gli organismi di primo livello (impropriamente si parla di *controgaranzia* in quanto non possono essere escussi dalla banca se il Confidi di primo livello va in default).

Tuttavia, il ruolo dei Confidi non si limita alla sola prestazione in forma collettiva di garanzia alle imprese, qualificandosi anche per un'opera di:

- * preselezione, screening e monitoraggio della clientela socia, a supporto e integrazione dei meccanismi di valutazione (*scoring, rating*) delle banche ⁶;
- * consulenza e assistenza alle imprese nel senso più ampio del termine (si pensi ad esempio alla funzione finanziaria dell'impresa, area endemicamente debole e poco strutturata nelle Pmi);
- * facilitazione per l'accesso alle leggi agevolative (locali, regionali, nazionali ed europee ⁷), verificando la sussistenza dei requisiti per accedere a fondi destinati da dette leggi, raccogliendo le relative domande, ecc.;
- * ricerca di sbocchi "indiretti" al mercato dei capitali per le Pmi.

⁶ Vedi *infra* par. 4.

⁷ Un paio di anni fa, ad esempio, un gruppo di Confidi e di organismi che ruotano attorno ad essi (i Confidi di Milano e Trento, Unionfidi, Federfidi Lombardia, Fidindustria Emilia-Romagna, Neafidi e Unionfidi Piemonte) ha ottenuto oltre 400 milioni di euro di garanzie del Fondo UE investimenti, cifra che consente di originare circa 1 miliardo di euro di nuove iniziative imprenditoriali.

Quest'ultimo punto rappresenta una novità assai recente e si estrinseca nell'impegno congiunto di alcuni Confidi e di alcune banche ad allestire operazioni di *cartolarizzazione*. Attraverso esse vengono messi a disposizione delle aziende di una certa area (distretto) finanziamenti a medio-lungo termine finalizzati a investimenti di varia natura (dagli investimenti fissi a quelli immateriali, dai progetti di ricerca e sviluppo all'innovazione tecnologica, dall'ambiente all'internazionalizzazione dall'acquisizione di rami aziendali alla formazione), ad un tasso stabilito in funzione del rating assegnato ad ogni azienda, cui deve aggiungersi il costo della garanzia del Confidi determinato anch'esso in base al rating e percepito una tantum. Dar vita a siffatti interventi "di sistema", realizzati attraverso strumenti di finanza innovativa – noti anche come "bond di distretto", per il fatto che il portafoglio creditizio viene poi trasferito ad una società veicolo che emette delle obbligazioni legate al merito creditizio delle aziende finanziate –, permette ai Confidi di compiere un salto di qualità nei servizi offerti ai propri soci.

Volendo accennare brevemente alla consistenza del fenomeno Confidi in Italia, vale rammentare che gli organismi consortili operanti sul territorio sono oltre 800, mentre i finanziamenti bancari garantiti hanno superato a fine 2003 i 22 milioni di euro (circa l'1,7% del Pil italiano, con percentuali ancora più elevate per i finanziamenti di importo limitato)⁸. Le dimensioni unitarie dei Confidi sono spesso limitate poiché essi sono espressione delle associazioni imprenditoriali locali: si assiste ad una frammentazione sia di tipo "orizzontale" che "verticale, dividendosi per provincia e per settore (artigiani, commercianti, industriali, agricoltori, ecc.).

La Tabella 1 riporta alcuni dati con riferimento alle principali federazioni nazionali⁹: Fedart-Fidi (artigianato), FederAscomFidi (Confcommercio), FederFidi (Confesercenti), FederConfidi (settore industriale), Fincredit (Piccole e Medie Imprese).

L'attività dei Confidi si è sviluppata in assenza di una cornice normativa di riferimento.

⁸ Cfr. GIOTTI A., *Confidi: rischio o opportunità?*, in Summa, maggio 2004.

⁹ Vengono illustrati gli indicatori delle sole cinque federazioni facenti parte del Coordinamento Nazionale dei Confidi. Sono esclusi gli organismi di garanzia riferibili a Confagricoltura/Coldiretti e a Confcooperative, nonché quelli sorti dietro iniziativa di enti pubblici locali che impiegano fondi pubblici (ad esempio Fidi Toscana promosso dalla Regione Toscana).

LORENZO GAI

Tabella 1

PRINCIPALI INDICATORI DEL SISTEMA DEI CONFIDI IN ITALIA

	FEDER CONFIDI	FINCREDIT CONFAP	FEDART FIDI	FEDER ASCOM FIDI	FEDER FIDI
Numero Confidi (I e II livello)	86	34	406	108	43
Imprese beneficiarie	43.396	26.127	633.586	183.800	61.086
Crediti garantiti in essere (€ milioni)	4.945	2.142	8.098	2.018	411

Fonte: RUSSO G., *Confidi e fideiussioni verso Basilea 2*, Agosto 2003 (disponibile al sito www.torinofinanza.org) e DOUETTE A., *Les Systemes De Garantie Membres De L'association Europeenne Du Cautionnement Mutuel* (disponibile sul sito www.aecm.be), ns. elaborazione.

Il quadro legislativo – e, conseguentemente, di mercato – è venuto a mutare per effetto i) dell’art. 13, del D.L. 269/2003 (Finanziaria 2004), convertito con legge 326/2003, con il quale viene introdotta una prima disciplina organica dell’attività di garanzia collettiva dei fidi esercitata dai Confidi, e ii) del Nuovo Accordo sul Capitale (d’ora innanzi NAC)¹⁰, noto come Basilea 2. I profili di operatività dei Confidi – poc’anzi succintamente delineati – sono chiamati ad adeguarsi alle nuove disposizioni regolamentari, soprattutto ai fini di un riconoscimento come forma di garanzia. Di tali aspetti ci occuperemo nei paragrafi seguenti.

2. L’assetto istituzionale dopo la riforma del settore

Le uniche disposizioni che fino allo scorso anno hanno disciplinato – assai blandamente è il caso di dire – l’attività dei Confidi di primo e di secondo livello in Italia sono rintracciabili all’interno i) di leggi finalizzate all’incentivazione delle imprese, quale *in primis* la legge 317/91 (rubricata come “Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese”) che ne statuiva gli scopi sociali¹¹ e le condizioni per l’am-

¹⁰ Cfr. COMITATO DI BASILEA, *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali*, Basilea, giugno 2004. Il Comitato di Basilea ha recentemente confermato che gli approcci di calcolo del requisito patrimoniale più semplici saranno implementati a partire dalla fine dell’anno 2006 e che l’approccio avanzato di misurazione sarà implementato a partire dalla fine dell’anno 2007. Si veda COMITATO DI BASILEA, *Consensus achieved on Basel II proposals*, comunicato stampa dell’11 maggio 2004 disponibile sul sito www.bis.org.

¹¹ L’art. 29, comma primo, definisce “consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi i consorzi, le società consortili e le cooperative [...] che abbiano come scopi sociali: a) l’attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito [...] alle piccole imprese associate; b) l’attività di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle

missione alle agevolazioni statali, e ii) del Testo Unico Bancario (*breviter* TUB), limitantesi a prescrivere l'iscrizione in un'apposita sezione dell'elenco degli intermediari finanziari¹², senza tuttavia parificarli a tali soggetti.

La mancanza di una disciplina unitaria dei Confidi è probabilmente un'altra delle ragioni cui è da ascrivere il fenomeno, rammentato poco addietro, della proliferazione di strutture piccole e localizzate.

La pervasività di tale fenomeno, unitamente al fatto che l'attuale regolamentazione sul capitale delle banche (c.d. Basilea 1)¹³ non riconosce i Confidi come forma di mitigazione del rischio di credito¹⁴ e che anche la futura disciplina prevista da Basilea 2 "apre" a tali organismi solo al ricorrere di determinate condizioni, hanno spinto il legislatore italiano a varare una riforma del settore all'interno della manovra finanziaria per il 2004.

L'art. 13 della legge 326/2003 introduce una prima disciplina organica tesa al riassetto, rafforzamento e ri-organizzazione del sistema delle garanzie collettive, riunendo in un *corpus* unico la normativa del settore.

Vengono definiti Confidi i consorzi con attività esterna, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi. Essi esercitano esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi connessi e strumentali. I Confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, artigiane e agricole; possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali stabiliti dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della BEI a favore delle Pmi, purchè non rappresentino complessivamente più di un sesto del totale delle imprese consorziate o socie. Nell'ultimo caso, similmente agli enti pubblici, possono soltanto sostenere l'attività

¹² L'art. 155, comma quarto, dispone che "i consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, ed esercanti le attività indicate nell'articolo 29, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n.317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106. [...] L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari", ovvero l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi.

¹³ Cfr. BANCA D'ITALIA, *Istruzioni di vigilanza per le banche*, Circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo IV, Cap. 2, modificato col 3° aggiornamento dell'11 febbraio 2000.

¹⁴ Vedi *infra* par. 3.

LORENZO GAI

dei Confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.

A livello patrimoniale, il fondo consortile o il capitale sociale del Confidi non può essere inferiore a 100.000 euro (salvo per i Confidi costituiti in forma di S.p.A. per cui opera il limite civilistico), mentre ogni associato non potrà detenere oltre 1/5 del capitale in modo da evitare un'eccessiva concentrazione nei confronti di un solo aderente. È stabilito, inoltre, che il patrimonio netto dei Confidi non possa essere inferiore a 250.000 euro, di cui almeno 1/5 costituito da apporti dei consorziati o dei soci ¹⁵.

Movendo dal presupposto che forme più evolute sono certamente prodromiche al rafforzamento patrimoniale di questi organismi, nonché al loro riconoscimento in qualità di garanti nell'ottica del NAC (vedi *infra*), accanto al modello tradizionale di Confidi che svolgono esclusivamente attività di garanzia collettiva dei fidi (e attività connesse e strumentali) il legislatore ha previsto altri due nuovi modelli:

- * i Confidi che vengono iscritti all'elenco speciale ex art. 107 TUB, i quali esercitano in via prevalente l'attività di prestazione di garanzia collettiva, ma che possono svolgere in via residuale e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia anche tutte le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco (c.d. *modello "Confidi - intermediario finanziario"*), ma non fintanto che la loro iscrizione sia provvisoria. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i Confidi tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 TUB. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i Confidi devono adottare una delle forme previste dall'art. 106, comma 3, TUB, ovvero S.p.A., S.a.p.a., S.r.l. e Società Cooperativa. I Confidi con volume di attività pari o superiore a 51 milioni di euro o mezzi patrimoniali pari almeno a 2,6 milioni di euro hanno la possibilità di richiedere entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge l'iscrizione provvisoria all'elenco speciale, previo accertamento degli altri requisiti previsti dagli artt. 106-107 TUB da parte della Banca d'Italia. Tali Confidi devono adeguarsi ai requisiti minimi indicati in via generale dal Ministero entro tre anni dall'iscrizione all'elenco speciale;

¹⁵ I Confidi che alla data di entrata in vigore del decreto legge siano già costituiti avranno tempo due anni per adeguarsi ai requisiti quantitativi citati.

- * i Confidi che si trasformano in banche cooperative e che, oltre all'esercizio in via prevalente dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono estendere la propria attività al proprium dell'attività bancaria (c.d. *modello "Confidi – Banca cooperativa di garanzia"*). È richiesta la forma di società cooperativa a responsabilità limitata e la previsione, nello statuto della banca, di svolgere prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci e purché la denominazione di tali banche comprenda le espressioni "Confidi", "garanzia collettiva dei fidi" o entrambe. A tali banche si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del TUB sulle Banche di credito cooperativo; alla Banca d'Italia è demandato il compito di emanare le disposizioni di attuazione per tenere conto delle specificità operative di tali intermediari.

Le nuove norme stabiliscono la possibilità di fusione dei Confidi con altri Confidi comunque costituiti e che alla fusione possano partecipare anche soggetti diversi purché il soggetto che risulta dalla fusione sia comunque un Confido o una banca di credito cooperativo.

All'interno della riforma è dato rintracciare anche la disciplina delle attività di garanzia collettiva di secondo livello a favore dei Confidi di primo livello (quelli cioè che garantiscono direttamente i finanziamenti concessi ai propri aderenti) mediante lo strumento della controgaranzia. Ivi si specifica che gli organismi che riuniscono complessivamente almeno 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti non inferiori ai 500 milioni di euro possono istituire, anche grazie alle loro associazioni nazionali, *fondi di garanzia interconsortile*¹⁶ (anche a carattere regionale o interregionale) per offrire controgaranzie – o anche cogaranzie, sempre comunque di tipo personale – alle banche.

Oltre a ciò vengono riviste le disposizioni dell'art. 2, comma 100, lettere a) e b) della legge 662/1996, che regolano rispettivamente il fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale e quello gestito dall'Artigiancassa e trasferito alle Regioni circa due anni fa.

Il primo verrà conferito a una neonata S.p.A. costituita con atto unilaterale dello Stato che avrà per oggetto esclusivo la sua gestione. Del capitale sociale di questa società potranno far parte soggetti diversi dallo Stato quali Regioni, Camere di Commercio, banche e i gestori di fondi pubblici, nonché i Confidi anche mediante le associazioni nazionali di

¹⁶ I fondi di garanzia interconsortili sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di detta attività.

LORENZO GAI

rappresentanza. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. Compito della S.p.A. in oggetto sarà in via prevalente prestare cogaranzie e controgaranzie a favore dei propri soci; in una misura ancora da definirsi ¹⁷ potrà continuare a operare da Confidi di primo livello prestando direttamente garanzie alle banche, senza dunque costringere le Pmi, per accedere al credito, a versare accanto alle commissioni per la garanzia reale rilasciata dalla S.p.A. anche la quota di *fondo consortile*.

Il secondo fondo di garanzia fornirà controgaranzie e cogaranzie per i Confidi artigiani operanti sull'intero territorio nazionale, entrambe escutibili a *prima richiesta* anziché in via sussidiaria ¹⁸. In questo caso è dato supporre che in considerazione dell'assenza della garanzia dello Stato e della conseguente applicazione di percentuali di ponderazione più elevate (20%-50% a seconda dell'opzione che verrà scelta dalla Banca d'Italia tra quelle previste nello SA per le banche o una diversa percentuale discendente dalla stima della PD nell'IRB) il legislatore abbia ritenuto opportuno elevare a livello primario le cogaranzie/controgaranzie rilasciate.

I punti essenziali che innervano la legge in questione possono così essere compendati:

- * dotare i Confidi di maggior solidità patrimoniale, attraverso l'imposizione di limiti al fondo consortile e al patrimonio netto;
- * stimolare la nascita di organismi evoluti quali i “*Confidi – intermediari finanziari*” ¹⁹ e i “*Confidi – banche cooperative di garanzia*”, secondo un processo di sviluppo della loro forma giuridica che va da

¹⁷ Nell'art. 13, comma 27, della legge 326/03 è scritto che le regole di funzionamento del Fondo e le caratteristiche delle garanzie prestate dallo stesso sono disciplinate con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Si spera che tali disposizioni attuative sanciscano il passaggio dall'attuale forma di *riassicurazione*, in cui il beneficiario della loro controgaranzia è il Confidi di primo livello che per questa via vede accrescere la base su cui applicare il *moltiplicatore* con la banca, a una vera e propria *controgaranzia* rilasciata in forma *diretta* alla banca, che si verrebbe così a trovare in condizione di poter escutere il controgarante in caso di inadempienza del Confidi e di riconoscere detta controgaranzia ai fini della mitigazione del rischio (sempre che si riesca a mantenerne la natura di Fondo statale, vedi *infra*).

¹⁸ Come vedremo subito appresso, la sussidiarietà della garanzia personale prestata dai Confidi rappresenta allo stato attuale un vincolo al riconoscimento della stessa in sede di calcolo del coefficiente patrimoniale delle banche.

¹⁹ Viene da chiedersi se al conseguimento dello status suddetto sussisterebbero ancora *in toto* quelle condizioni di mutualità che hanno da sempre contraddistinto l'attività dei Confidi. Per fare un esempio, l'unico Confidi italiano ad oggi iscritto nell'albo degli intermediari.

quella attuale di intermediario finanziario iscritto all'art. 106 TUB a vera e propria banca. Il fine è quello di favorire l'ingresso dei Confidi nel settore dei soggetti finanziari vigilati dalla Banca d'Italia;

- * sostenere un processo di loro aggregazione (eventualmente anche con soggetti diversi), al fine di ridurre la frammentazione che ha portato alla proliferazione di organismi dimensionalmente piccoli e settorialmente non diversificati;
- * stimolare lo sviluppo di forme di cogaranzia e controgaranzia, anche attraverso il riassetto dei Fondi presso il Mediocredito Centrale – per i quali rimane viva la possibilità di essere utilizzati a garanzia diretta e indiretta – e l'Artigiancassa – per cui è previsto il superamento della forma *sussidiaria* della garanzia.

Accanto agli indubbi elementi positivi della riforma testè menzionati convivono alcuni possibili aspetti negativi su cui forse sarà utile apportare appropriati interventi correttivi.

Tra questi è il caso di ricordare come il passaggio allo status di soggetti vigilati dalla Banca d'Italia determinerà sicuramente un onere aggiuntivo non marginale a carico di quei Confidi che adotteranno una simile scelta, in termini di quantità/qualità delle informazioni richieste a fini di vigilanza dalla Banca d'Italia o da altri organismi (ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi per quanto concerne la normativa antiriciclaggio).

Come scrive Altina ²⁰, qualora i criteri oggettivi che stabiliranno la Banca d'Italia e il Ministro dell'Economia e delle Finanze “fossero troppo bassi, i Confidi di media dimensione ricadranno inesorabilmente nell'iscrizione obbligatoria all'art. 107”, il che “si tradurrà in una serie di costi aggiuntivi, sia di vigilanza, sia di tipo amministrativo, che rappresenteranno un freno allo sviluppo del settore e non un'opportunità di crescita”.

finanziari (e come tale vigilato dalla Banca d'Italia) è Fidi Toscana che, non a caso, è anche quello che dispone del miglior rating, non lontano dalla classe A-, ovvero quella che consente di sostituire il merito di credito del prestatore con quello del garante (vedi *infra*). La solidità del rating attribuitogli deriva anche dalla composizione del suo capitale azionario, costituito dalla Regione Toscana e per la quota restante da tre banche (e dunque non da imprese come di solito avviene nei Confidi).

²⁰ Cfr. ALTINA A., *Confidi: i punti critici della riforma*, in BancaFinanza, n. 1, 2004, p. 54.

LORENZO GAI

Alcuni rappresentanti del coordinamento nazionale dei Confidi avrebbero preferito che l'inserimento nell'elenco degli intermediari di cui all'art. 107 avvenisse su base volontaria e secondo una certa gradualità.

Altro punto che è stato oggetto di controversie in sede di elaborazione del testo di legge è quello relativo alla normativa antiriciclaggio a cui diverrebbero assoggettabili i Confidi iscritti nell'albo speciale degli intermediari finanziari: oltre ai rammentati carichi di lavoro aggiuntivi ciò implica pure una duplicazione delle segnalazioni, in quanto simili richieste sono già espletate dalle banche finanziatrici.

È lecito attendersi che si venga a creare una separazione tra Confidi "semplici" – la maggior parte dei Confidi tradizionali, iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 TUB e abilitati a rilasciare solo garanzie e non più a gestire fondi pubblici regionali – e Confidi "evoluti" (nella veste di banche o intermediari finanziari), dotati di un'operatività a più ampio spettro.

Il probabile venir meno della natura statale della garanzia del Fondo costituito presso il Mediocredito Centrale a seguito del suo conferimento alla nuova S.p.A., presenta l'indesiderata conseguenza di far perdere la ponderazione dello 0% per la quota di finanziamento garantito (o, in futuro, anche controgarantito), finora riconosciuta dalla Banca d'Italia. L'Abi si è mossa a livello istituzionale presentando una proposta di emendamento²¹ all'attuale disciplina, finalizzata al riconoscimento della natura statale della garanzia della S.p.A. in quanto controgarantita dallo Stato, seppur "nei limiti delle risorse finanziarie attribuite". Neppur essa, tuttavia, appare del tutto risolutiva e forse l'unica strada percorribile è l'abrogazione integrale dell'art. 25 della legge 326/2003 che disciplina la materia *de qua*.

Inoltre, l'articolato in narrativa ha travalicato l'ambito di competenza statale toccando materie – quali il Fondo regionalizzato dell'Artigiancassa – su cui la potestà legislativa è stata trasferita alle Regioni da alcuni anni. Consapevole che le facilitazioni all'accesso al credito del settore artigiano certamente rientrano in quest'ambito la Lombardia – unica finora – si è riappropriata delle proprie prerogative prevedendo che il Fondo da essa gestito possa erogare anche direttamente alle banche garanzie a favore delle imprese, creando i presupp-

²¹ Vedi ABI, *Proposta per l'operatività della S.p.A. istituita dall'art. 13, comma 25 della legge 24 novembre 2003*, n. 326, Roma, marzo 2004.

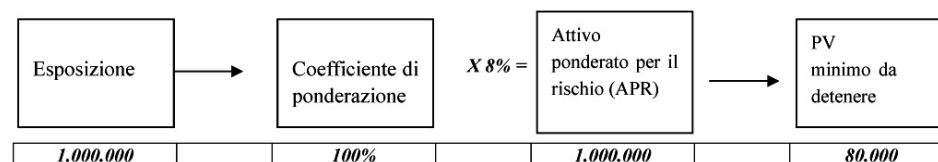
sti – in caso di eventuale azione di ricorso da parte dello Stato – per un possibile conflitto Stato-Regioni.

L'erogazione della garanzia in via diretta evita all'impresa il passaggio "obbligato" dai Confidi, venendo meno il vincolo dell'associazione a essi per poter accedere alla garanzia pubblica del Fondo.

Altre criticità legate all'introduzione di Basilea 2 emergeranno nel prosieguo del lavoro.

3. Basilea 2: la disciplina delle garanzie reali e personali

La determinazione del rischio di credito secondo l'attuale normativa (Basilea 1) segue un iter prestabilito e inderogabile (c.d. metodo Standardizzato), secondo il quale le singole tipologie di finanziamento sono trasformate in "numeri di vigilanza" (e quindi numeri di rischio), denominati Attività Ponderate di Rischio (APR). Da qui, per passare al patrimonio di vigilanza (PV) minimo da detenere (o assorbito), basta effettuare una moltiplicazione dell'8%.



In sostanza ogni euro di finanziamento concesso (esposizione) viene moltiplicato per un coefficiente di ponderazione variabile a seconda:

- * delle caratteristiche della controparte finanziata (Paese di origine, natura dell'attività svolta, ecc.);
- * della durata del finanziamento;
- * della presenza di garanzie.

Il trattamento delle garanzie prevede la distinzione tra garanzie ricevute nella concessione di un finanziamento e garanzie rilasciate e impegni (operazioni fuori bilancio). Ogni tipologia è inserita all'interno di una specifica ponderazione, così come precedentemente definita per cui le modalità di calcolo sono inderogabili. Tra le garanzie ricevute (*persona-*

LORENZO GAI

li e/o reali) l'attuale normativa non contempla espressamente la tipologia della garanzia collettiva fornita dai Confidi, per cui occorre verificare se possa essere riconosciuto ad essa un ruolo nella riduzione del capitale assorbito.

La risposta – lo anticipo subito – è negativa.

Tra le garanzie personali non opera il *fondo fidejussioni* dei Confidi poiché sono assenti i requisiti *oggettivi* i) del *rilascio diretto* della garanzia personale da parte dei Confidi medesimi – essendo le imprese a impegnarsi in prima persona -, ii) di essere *a prima richiesta*, nonché iii) della *copertura esplicita*, coprendo la garanzia rilasciata un pool di affidamenti bancari in maniera indistinta (in base ad uno specifico moltiplicatore concordato con la banca) per una percentuale in genere del 50% dell'eventuale perdita. Non ricorrono neppure i requisiti *soggettivi*, non figurando i Confidi tra le tipologie di garanti ammessi.

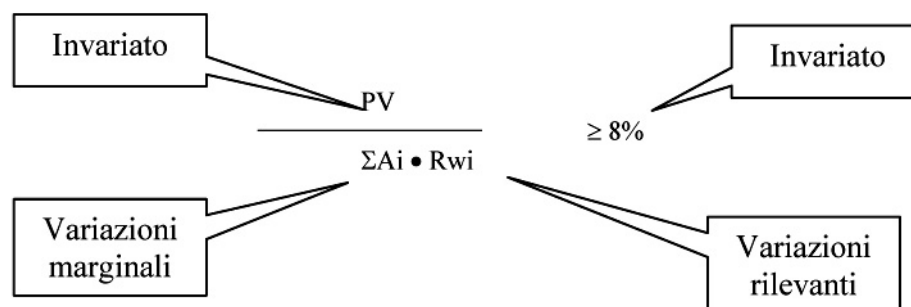
È ozioso osservare come valendo il *principio della sostituzione* del coefficiente di ponderazione del garante con quello del garantito (per la parte assistita da garanzia), ed essendo il coefficiente associato ai Confidi del 100% al pari di quello delle imprese garantite, non si registrerebbe allo stato attuale alcun miglioramento in termini di mitigazione del rischio. Diverso sarebbe se un Confido avesse la forma di banca a cui viene associata una ponderazione del 20%.

Tra le garanzie *reali* non opera la garanzia fornita dai Confidi per mezzo dei *fondi rischi indisponibili*, poiché pur ricorrendo i requisiti *soggettivi* individuati per le attività di tipo finanziario – trattandosi di fondi costituiti sovente da denaro e da titoli di Stato, *collateral* finanziari ricompresi nell'elenco di attività ammesse²² –, è di nuovo l'assenza dei requisiti *oggettivi* della *prima richiesta* e della *copertura esplicita* a rendere non utilizzabili dette garanzie ai fini della determinazione del requisito patrimoniale.

Con Basilea 2 si amplia lo spettro dei coefficienti di ponderazione, nella ricerca di soluzioni maggiormente idonee a differenziare i diversi profili di solvibilità dei vari debitori (Stati sovrani, banche, imprese, ecc.). Movendo dalla formula del coefficiente di solvibilità possiamo dire che il focus della riforma è rappresentato dai coefficienti di ponderazione

²² Vale anche per le garanzie *reali* il *principio della sostituzione* dianzi enunciato, che - è quasi pleonastico sottolinearlo - viene stavolta a determinare un miglioramento in termini di mitigazione del rischio.

(Rwi), gli altri elementi del rapporto rimangono sostanzialmente invariati.



La differenziazione delle categorie di rischio può discendere dall'applicazione di un approccio standardizzato (*Standardised Approach* – SA), basato sulle valutazioni del merito creditizio espresse in forma di rating da organismi specializzati (rating esterni), oppure dall'utilizzo di stime interne di valutazione della clientela realizzate dalle banche stesse (*Internal Rating Based Approach* – IRB). Mentre nell'IRB i coefficienti di ponderazione sono funzione della probabilità di insolvenza della controparte (*Probability of Default*, PD), della perdita in caso di insolvenza (*Loss Given Default*, LGD) e della scadenza residua dei diversi asset (*Maturity*, M), nello SA essi dipendono dal rating esterno assegnato, che certamente incorpora alcuni di tali elementi (PD, LGD, ecc.). Data questa maggiore raffinatezza di misurazione, le ponderazioni riflettono appieno il *range* della qualità dei crediti: viene infatti previsto il ricorso ad una funzione continua di ponderazioni invece che ad alcuni punti (le classi di rating) come nello SA.

La logica sottostante ai due approcci è tale per cui con il passaggio dallo SA all'IRB aumenta la complessità di calcolo, ma a fronte di una maggiore sensibilità e consapevolezza del rischio, nonché di una maggiore capacità di discriminazione tra imprese sane e in *default*, riflessa tra l'altro nella riduzione dei requisiti di capitale imposti²³.

Lo SA rappresenta l'evoluzione dell'attuale approccio regolamentare per la quantificazione del rischio di credito. Nell'ambito di tale approccio le poste fuori bilancio (aperture di credito in conto corrente ad esempio) vengono convertite in equivalenti creditizi mediante l'impie-

²³ Il risparmio di capitale rappresenta ovviamente l'incentivo per le banche che investono su un approccio più complesso e quindi più costoso da implementare, quale è l'IRB.

LORENZO GAI

go dei Fattori di Conversione Creditizia, prima di essere trasformate in APR. Le APR si ottengono quindi dal prodotto tra Fattori di Conversione Creditizia, coefficiente di ponderazione ed esposizione nominale. Le poste in bilancio sono invece trasformate in APR semplicemente moltiplicando il valore nominale per gli specifici coefficienti di ponderazione.

Nell'ambito dell'IRB sono indicate due diverse sotto-modalità di calcolo del requisito, rispettivamente denominate IRB base (*Foundation IRB* – FIRB) e IRB avanzato (*Advanced IRB* – AIRB). Nel FIRB i soggetti vigilati devono stimare internamente solo la PD (i valori di LGD, EAD e M sono indicati dal NAC), mentre nell'AIRB tutte le componenti di rischio citate devono essere frutto di stime interne ²⁴.

Con riferimento alle *garanzie*, il NAC pone maggiore enfasi sulle tecniche di riduzione del rischio di credito (*credit risk mitigation*) rispetto all'attuale Accordo, nella convinzione che la loro presenza possa agire favorevolmente sui fattori che causano perdite in conto economico. Il trattamento delle tecniche di mitigazione differisce nei diversi approcci di misurazione, così come i requisiti minimali per poterle considerare *eligible*.

A fini di chiarezza espositiva verranno esaminati distintamente i requisiti *soggettivi* da quelli *oggettivi*, effettuando un'analisi contrastiva tra i diversi approcci.

Nello *SA* i requisiti *soggettivi* delle *garanzie reali (di tipo finanziario)* vengono ampliati, inserendo nell'elenco di attività ammesse anche i titoli di debito senza rating "qualificati", le azioni quotate e le obbligazioni convertibili.

Lo schema generale di calcolo prevede la scelta tra due metodologie alternative:

- *metodo semplificato*: analogamente all'Accordo del 1988 il coefficiente di ponderazione attribuito all'emittente della garanzia sostituisce quello della controparte per la porzione garantita (*principio della sostituzione*);
- *metodo integrale*: in cui l'ammontare dell'esposizione viene ridotto nella misura corrispondente al valore della garanzia reale (esposizio-

²⁴ Peraltro per alcune classi di esposizione (quelle riconducibili al Retail) M è implicitamente ricompreso nelle formule per il calcolo delle APR..

ne corretta), applicando degli scarti (c.d. *haircuts*) tanto al valore dell'esposizione che a quello della garanzia stessa ²⁵.

A livello invece di garanzie *personali* – sempre nello SA – possono essere riconosciuti come garanti, sulla base anche in questo caso del *principio della sostituzione*:

- 1) Governi (e assimilati);
- 2) banche (e assimilati, quali le imprese di investimento) ²⁶ con merito di credito superiore al garantito;
- 3) soggetti diversi dai precedenti, purché dotati di rating pari o superiore ad A- e con merito di credito superiore al garantito.

Detti requisiti soggettivi relegano gli attuali Confidi tra i soggetti diversi di cui al punto sub) 3; non viene colta dalla normativa la peculiarità dei soggetti di carattere mutualistico la cui garanzia è basata su una pluralità di fondi (pubblici e privati) e di soggetti aderenti ^{27 28}.

Nell'*IRB* il trattamento delle garanzie è determinato in base alle diverse classi di esposizione e ai due approcci di calcolo (*base e avanzato*) citati in precedenza.

²⁵ Essendo stabiliti per tener conto delle oscillazioni dei prezzi dei titoli dati a collateral, gli scarti si applicheranno aumentando il valore dell'esposizione originaria e riducendo quello della garanzia. Tali scarti possono essere il frutto di stime interne della volatilità dei prezzi di mercato dei titoli o basate su livelli fissi indicati dal Comitato di Basilea.

²⁶ Sono riconosciute garanti idonei le banche qualunque sia il loro rating e, anche in assenza di rating, purché dotate di ponderazione di rischio inferiore a quella della controparte garantita.

²⁷ I Confidi non sono qualificati come enti pubblici, sebbene si avvalgano di specifici fondi/contributi pubblici. Esistono casi in cui la copertura del Confidi è controgarantita da un ente pubblico.

²⁸ In tal senso si veda ABI, *L'impatto di Basilea 2 sull'attività dei Confidi*, in *Bancaria*, n. 9, 2002, p. 79. Cfr. anche LUSIGNANI G. - SIRONI A., *Il rapporto tra banche e PMI: pricing, rischio e modelli comportamentali*, in FORESTIERI G. - ONADO M., *op.cit.*, pagg. 7-94; DE GASPERIS B., *Nuovi scenari normativi per i Confidi, intervento al Convegno Fedart Fidi*, Giardini Naxos, 26-28 settembre 2001; DE LAURENTIS G., *Rating interni e credit risk management. L'evoluzione dei processi di affidamento bancari*, Bancaria Editrice, Roma, 2001; RUOZI R., *Ancora sul rapporto fra banche e Pmi: prospettive dei consorzi fidi*, in *Banche e Banchieri*, n. 5, 2002; ERZEGOVESI L., *L'impatto di Basilea 2 sulla missione e sulle modalità d'intervento dei Confidi*, intervento al Convegno Paradigma "Basilea 2: la terza bozza", Milano, 24 ottobre 2003; IDEM, *Basilea 2 e la riforma dei Consorzi fidi: prime riflessioni sul ruolo delle garanzie collettive*, contributo a Seminario ISSAN "Finanza strutturata e non profit: nuove opportunità aspettando Basilea 2", Trento, 17-18 giugno 2004; SCHENA C., *Il ruolo prospettico dei Confidi nel rapporto banca-impresa: mitigazione del rischio e supporto informativo*, Quaderno n. 25 del Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria, luglio 2004.

LORENZO GAI

Con riferimento ai crediti verso le imprese e le Pmi, il trattamento delle garanzie *reali* nel FIRB ricade – in linea generale – all'interno della determinazione della LGD (con una metodologia assai simile al *metodo integrale*): il valore regolamentare è fissato al 45% per i crediti non garantiti mentre per i crediti garantiti sono previste le medesime tipologie del metodo SA con l'aggiunta dei crediti commerciali acquistati (es. sconto di carta commerciale) e degli immobili commerciali e residenziali

Nel caso delle garanzie *personali* opera il *principio della sostituzione* della PD del prenditore con quella del garante/controgarante. Sono ammesse come garanti o controgaranti le stesse tipologie di soggetti previste nel metodo SA con l'aggiunta delle società prive di rating purché valutate internamente con PD equivalente o superiore ad A-.

Nell'*AIRB* non vi è specifica indicazione delle diverse forme tecniche di garanzie, né dei garanti ammissibili al riconoscimento, ma solo il vincolo di rispettare determinati requisiti previsti per la LGD (ad es. serie storiche di una certa profondità, ecc.) e per il trattamento delle garanzie *personali* (ad es. il soggetto che presta la garanzia deve ricevere il rating dalla banca su base continuativa, ecc.).

Per le esposizioni al dettaglio (*Other Retail*) la mitigazione attraverso le garanzie *personali* può concretizzarsi in un aggiustamento sia della PD che della LGD, anche per pool di esposizioni.

È interessante osservare come siano riconosciute in ciascun approccio le garanzie composite (ovvero, ad esempio, esposizioni coperte in parte da garanzia *reale* e in parte da garanzia *personale*).

Viene ammessa dal NAC ai fini della riduzione del rischio di credito anche la figura del *controgarante*, qualora soddisfi il requisito *soggettivo* di essere uno Stato sovrano e in presenza dei medesimi requisiti *oggettivi* (vedi *infra*) previsti per le garanzie, fatto salvo quello della *prima richiesta* che verosimilmente verrà applicato secondo una modalità un po' spuria (trattandosi di garanzia di un'altra garanzia): qualora l'obbligato principale vada in default la banca dovrà rivalersi in prima battuta sul Confidi di primo livello e, solo ove questo non riesca ad adempiere (senza tuttavia dover intraprendere alcuna preventiva azione di recupero nei suoi confronti o in quelli del debitore originario, né, ove intrapresa, doverne attendere il termine), potrà aggredire il controgarante.

PROSPETTIVE PER LE GARANZIE DEI CONFIDI VERSO LE PMI ...

Di seguito (Tabella 2) è schematizzato il trattamento delle diverse forme di garanzia nel NAC sotto il profilo dei requisiti *soggettivi*.

Tabella 2
REQUISITI SOGGETTIVI DELLE GARANZIE REALI E PERSONALI NEL NAC

METODO/ESPOSIZIONE		TIPO DI MITIGAZIONE	DETTAGLIO
SA	Crediti verso imprese e esposizioni regolamentari al dettaglio	Garanzie Reali di tipo finanziario	Strumenti idonei: Depositi in contante Oro Titoli di debito con rating Titoli di debito senza rating "qualificati" Azioni quotate* obbligazioni convertibili*
		Garanzie Personali	Garanti ammessi: Governi (e assimilati) Banche (e assimilati) con merito di credito superiore al garantito** Società con rating pari o superiore ad A- e con merito di credito superiore al garantito* Controgaranti* ammessi: Stati sovrani
FIRB	Crediti verso imprese e Pmi	Garanzie Reali di tipo finanziario e di tipo fisico (riducono la LGD)	Strumenti ammessi: Tipologie previste nel metodo SA (garanzia reale finanziaria) Commercial Real Estate* Residential Real Estate* Receivables*
		Garanzie Personali (riducono la PD)	Garanti ammessi: Governi (e assimilati) Banche (e assimilati) con merito di credito superiore al garantito Società con rating pari o superiore ad A- (o senza rating purché valutati internamente con PD pari o superiore a quella di A-)* e con merito di credito superiore al garantito Controgaranti* ammessi: Stati sovrani
AIRB	Crediti verso imprese, Pmi e esposizioni regolamentari al dettaglio	Non esiste tassonomia di <i>garanzie e garanti/controgaranti</i> ammissibili per la mitigazione del rischio. Si conferma il principio della sussistenza di determinati requisiti ai fini della validazione delle stime interne di LGD. Per le esposizioni al dettaglio (<i>Other Retail</i>) la mitigazione attraverso le garanzie personali può concretizzarsi in un aggiustamento sia della PD che della LGD.	

* Novità introdotte da Basilea 2.

** In ipotesi esiste il rischio che in presenza di una banca-garante sprovvista di rating, essa non possa garantire alcuna impresa nel caso la Banca d'Italia opti per l'assegnazione di una ponderazione del 100% (anziché per l'alternativa prevista dal NAC di un peso del 50%), che non sarebbe di alcun aiuto né per il settore *Retail* - ponderato al 75% -, né per quello *Corporate* - ponderato al 100%.

Dunque, nello *SA* e nel *FIRB* il trattamento delle garanzie è sostanzialmente identico fatto salvo il più ampio ventaglio di garanzie *reali* ammesse al riconoscimento ai fini regolamentari proprio dell'IRB. Nell'*AIRB*, invece, viene concessa massima discrezionalità nella scelta dei garanti e delle forme di garanzia a patto di più stringenti vincoli in sede di validazione del modello di calcolo da parte delle Autorità di vigilanza.

LORENZO GAI

Sotto il profilo dei requisiti *oggettivi* (minimi e operativi), ai fini del riconoscimento delle garanzie *personali e reali* all'interno dello *SA*²⁹ e del FIRB, è stato previsto che (vedi Tabella 3):

- non debba sussistere una rilevante correlazione positiva tra valore della garanzia *reale* e qualità creditizia della controparte debitrice;
- sia predisposto un robusto processo di gestione dei *collateral reali*, in guisa da evitare che essi generino rischi ulteriori per la banca (operativi, di liquidità, ecc.);
- la copertura debba rappresentare un impegno diretto del fornitore della protezione (*copertura diretta*);
- la garanzia debba essere assistita da certezza giuridica, esplicitamente documentata e non soggetta a condizione (*copertura incondizionata*);
- non siano ammesse clausole contrattuali che consentano al garante di revocare unilateralmente la protezione fornita (*copertura irrevocabile*);
- l'escussione della garanzia debba essere *a prima richiesta* (c.d. tempestività), ovvero senza che ricorra il *principio della sussidiarietà*. Una volta escusso il garante, quest'ultimo subentra nei diritti del prestatore sull'obbligato principale per l'ammontare del prestito dovuto;
- la garanzia debba riferirsi esplicitamente ad una specifica esposizione o a un *pool di esposizioni*, purchè chiaramente identificate (a *copertura esplicita* verso pool di esposizioni – e non più delle perdite).

Tali requisiti appaiono certamente più coercitivi di quelli previsti nell'*AIRB*, laddove accanto a queste ultime due condizioni minime c'è solo l'obbligo della banca di dimostrare al supervisore, attraverso informazioni corrette e dettagliate, la capacità delle garanzie di attenuare effettivamente il rischio di credito. Segnatamente, la banca è tenuta a valutare attentamente la natura della garanzia, la solidità finanziaria e patrimoniale del garante e l'entità dei rischi residuali.

È necessario evidenziare il grado di copertura, gli obblighi e la tempistica del rimborso e le eventuali limitazioni all'escutibilità. Deve altresì

²⁹ Cfr. COMITATO DI BASILEA, *op. cit.*, par. 117 e ss.

Tabella 3
REQUISITI OGGETTIVI (MINIMI E OPERATIVI) DELLE GARANZIE REALI E PERSONALI NEL NAC

	Standardised Approach (SA)	Foundation IRB	Advanced IRB
Requisiti oggettivi (minimi e operativi)	➤ Robusto processo di gestione del rischio (solo per garanzie <i>reali</i>) ➤ non deve sussistere una rilevante correlazione positiva tra valore della garanzia e qualità creditizia della controparte debitrice (solo per garanzie <i>reali</i>) ➤ Rilascio in forma diretta ➤ Copertura esplicita verso pool di esposizioni ➤ Irrevocabile ➤ Incondizionata ➤ Escussione <i>a prima richiesta</i> ➤ Valida giuridicamente	Idem	➤ Robusto processo di gestione del rischio (solo per garanzie <i>reali</i>) ➤ non deve sussistere una rilevante correlazione positiva tra valore della garanzia e qualità creditizia della controparte debitrice (solo per garanzie <i>reali</i>) ➤ Certezza legale ➤ Onere della banca di dimostrare validità

trattarsi di garanzia documentata per iscritto, non revocabile da parte del garante fintantoché l'obbligazione principale insiste, incondizionatamente in vigore fino al rimborso. È ammessa la sussidiarietà della garanzia.

La proposta di Direttiva Europea *sull'adeguatezza patrimoniale* (CAD 3)³⁰ ha fatto registrare alcune, non trascurabili, miglie in nei confronti dei Confidi e delle garanzie personali che essi potrebbero fornire direttamente negli anni a venire.

Essa menziona esplicitamente lo schema delle mutue garanzie (dunque i Confidi, qualsiasi sia la veste giuridica/modello da loro adottato) tra i requisiti *soggettivi* delle *garanzie personali*, specificando inoltre che, all'interno dello *SA* e del *FIRB*, per le garanzie a carattere mutualistico non è indispensabile in toto il requisito *oggettivo* di essere *a prima richiesta*, bensì è sufficiente:

- che la banca abbia il diritto di agire sul garante per ottenere l'am-

³⁰ Vedi COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, *Proposal for Directives of the European Parliament and of the Council (Re-casting Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions and Council Directive 93/6EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions)*, Brussels, 14 July 2004.

LORENZO GAI

montare della perdita economica (inclusi gli interessi);

- che l'effetto di protezione non si debba necessariamente attivare con tempestività al momento del mancato pagamento, bensì utilizzando la *modalità dell'acconto* (o *rimborso anticipato*)³¹, a condizione che le Autorità di Vigilanza siano soddisfatte dei tempi con i quali viene successivamente a realizzarsi il saldo della perdita da coprire.

Ivi viene anche specificato che oltre alle esposizioni controgarantite da Stati sovrani, valgono anche quelle controgarantite dalle Regioni, da autorità locali e da banche multilaterali di sviluppo (in sostanza la Banca mondiale), le quali vengono assimilate ad esposizioni verso questi soggetti (ponderazione 0%), e quelle controgarantite da società del settore pubblico, che sono assimilate ad esposizioni verso banche e società finanziarie (ponderazione 20-50%). In questo modo le garanzie concesse dai Confidi e controgarantite da soggetti pubblici aventi natura statale o riconducibili a enti locali potranno beneficiare della migliore ponderazione di questi ultimi.

Da ultimo, vale sottolineare come il testo della CAD 3 consenta il riconoscimento anche delle garanzie *personali* rilasciate da *intermediari finanziari* (requisito soggettivo), diversi da banche e da imprese di investimento, purchè i) siano soggetti a vigilanza e ii) rispettino requisiti patrimoniali simili a quelli previsti per le banche. Il che forse potrà indurre i Confidi a trasformarsi in intermediari finanziari ex art. 107 TUB – oggi esclusi dal novero dei garanti assimilati alle banche -, come vedremo nel paragrafo che segue.

³¹ Con tale modalità le procedure esecutive vengono avviate dalla banca anziché dal Confidi, come sarebbe avvenuto se avesse operato il requisito *oggettivo* della *prima richiesta* senza l'attenuazione dell'*acconto*. Ovviamente, la garanzia riconosciuta ai fini del requisito patrimoniale riguarderà questa parte stabilita (in convenzione) a *rimborso anticipato*.

4. Prospettive per le garanzie dei Confidi verso le Pmi

Le considerazioni finora disvolte – ovvero l’effetto combinato della riforma dei Confidi e di Basilea 2 – aprono una serie di prospettive per le garanzie dei Confidi verso le Pmi che devono essere attentamente valutate.

Occorre partire dall’assunto che le Pmi saranno chiamate ad impostare una “politica delle garanzie” da considerare come strumento di accesso al credito, tenendo conto del modello di gestione del rischio (*SA*, *FIRB*, *AIRB*) adottato dalle banche.

In tal senso appare di solare evidenza che i *Confidi tradizionali* – quelli iscritti all’elenco ex art. 106 TUB con finalità anagrafica – non verranno riconosciuti come forma di mitigazione del rischio di credito nello *SA* e nel *FIRB*, posto che nessuno di essi ha un rating esterno pari o superiore ad A-³² né, verosimilmente, una PD equivalente ³³. Ipoteticamente vi sarebbero maggiori possibilità nell’*AIRB*, non essendovi limiti alla gamma dei garanti idonei, né agli strumenti ammessi, fatto salvo il ricorrere di una serie di requisiti minimi comunque non banale.

I modelli alternativi dei “*Confidi – banche cooperative di garanzia*” e dei “*Confidi – intermediari finanziari*” – questi ultimi alla luce della CAD 3 – soddisfano invece i requisiti richiesti da un punto di vista *soggettivo*

³² Alcuni Confidi si sono già attivati per ottenere un rating da parte di alcune agenzie internazionali: si veda ad esempio la Tabella sottostante ripresa dal sito della Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).

Tabella 4
CONFIDI DOTATI DI RATING ESTERNO

Confidi	Rating a Lungo Termine*	Financial Strength	Società di Rating
Artigianfidi Varese	BB+		Fitch
Confidi Vicenza	BBB		Fitch
Eurofidi	BBB		Fitch
InterConfidi Nordest	BB+		Fitch
Unionfidi Piemonte	BBB-		Fitch
Fidi Toscana	BBB+	A-	Fitch
FederFidi Lombarda	BBB+	A-	Fitch
Neafidi	BBB		Fitch

³³ Potranno essere riconosciuti ove rilascino garanzie *reali*, ma senza che si riesca in tal caso a innescare il *meccanismo di moltiplicatore* alla base della loro operatività (salvo che tali garanzie vengano utilizzate all’interno delle strutture c.d. *tranché cover*, vedi *infra*).

LORENZO GAI

anche nello SA e nel FIRB. Tuttavia, anch'essi saranno chiamati a rivedere il sistema di garanzie prestate, allontanandosi progressivamente dalle garanzie *reali* – non adatte di per sé a fronteggiare un insieme più ampio di esposizioni (sempre chiaramente identificate) né col *metodo di calcolo semplificato* né con quello *integrale* – a favore di quelle *personali*, rilasciate in via diretta, capaci di perpetuare il *meccanismo di moltiplicatore* anche in ottica di capitale regolamentare delle banche, in quanto impegnanti il soggetto garante nella sua complessiva capacità (si pensi, a titolo di esempio, a un *Confidi* – *intermediario finanziario* che detenga patrimonio immobiliare o altre proprietà), presente e futura, di far fronte agli impegni assunti.

Qualora detti tipi di *Confidi* si trovino di fronte una banca che segue lo SA il limite al moltiplicatore sarà dato dalla misura di 12,5, essendo anch'essi assoggettati al vincolo patrimoniale dell'8%.

Qualora si trovino invece a garantire un'impresa verso una banca che applica l'*IRB* il limite al moltiplicatore sarà dato anche dal *rating interno* che verrà loro assegnato in virtù – non esclusiva, ma certamente rilevante – del pool di affidamenti garantito.

Esistono difficoltà – a cui qui è appena il caso di accennare – nell'idoneità delle diverse poste del c.d. *patrimonio netto* del *Confidi* a rientrare nell'aggregato *PV*, base del processo di moltiplicatore. A mo' di esempio, i fondi di provenienza regionale destinati alla copertura di perdite legate a ben determinate iniziative non pare abbiano i crismi di elemento valido ai fini del computo del *PV*, prestandosi solo a essere utilizzati a garanzia di quelle specifiche operazioni. Parimenti, quote del *fondo consortile* versate a titolo cauzionale³⁵ non è certo che possano qualificarsi come poste stabilmente, e senza alcuna restrizione, a disposizione del *Confidi*³⁶.

La presente questione riveste un'importanza cruciale ai fini della loro futura operatività giacché – se è vero l'assunto poc'anzi enunciato – ogni unità aggiuntiva di *PV* “libera” un ammontare di 12,5 volte maggiore di garanzie concedibili. Per dirla con parole franche, qui si è di fronte a un problema di *requisito patrimoniale del Confidi* quale sogget-

³⁴ Nell'*AIRB* per i *Confidi tradizionali* vale ovviamente solo questo secondo vincolo al *meccanismo di moltiplicatore*.

³⁵ Vedi *supra* nota 5.

³⁶ Gli stessi fondi di garanzia monetari (*fondi rischi indisponibili*) sono suddivisi presso le diverse banche convenzionate e non sono interscambiabili.

to “vigilato”, mentre in gran parte del lavoro si è dibattuto del loro impatto quali garanti sui *requisiti patrimoniali delle banche*.

Le forme di Confidi più evolute – verso cui recenti processi aggregativi³⁷ sembrano tendere – si prestano certamente più della forma tradizionale a vedersi coinvolte in un’operatività a più ampio spettro: *dalla partecipazione all’emissione di strumenti di finanza innovativa* (“bond di distretto” *et similia*), in cui è verosimile ritenere che verrà preferito il coinvolgimento di *Confidi – banche cooperative di garanzia* o di *“Confidi – intermediari finanziari”*, all’attività di gestione di *fondi pubblici regionali* loro riservata dalla legge 326/2003, che invero già l’art. 47 TUB assegnava in via esclusiva a tali tipologie di soggetti (e solo per l’evidente inopportunità di sollevare contenziosi con enti pubblici le associazioni bancarie si sono astenute dal rilevare), alla pura e semplice *attività di consulenza e assistenza alle imprese*, che presuppone la presenza di personale professionalmente qualificato più usuale in genere ad aversi presso soggetti sottoposti a vigilanza e di dimensioni maggiori.

Vale ricordare che i *Confidi tutti* dovranno adoperarsi affinché la banca che adotta l’*AIRB* attribuisca loro su base continuativa una soddisfacente valutazione del loro merito creditizio (non è tuttavia specificata alcuna soglia di *rating interno*). Ciò dovrebbe comportare una serie di attività a loro carico quali:

- i) il miglioramento delle procedure e dei sistemi informativi per la gestione del processo di acquisizione delle garanzie³⁸;
- ii) la riqualificazione delle professionalità e degli *skills* esistenti;
- iii) una crescita dimensionale, affinché si sviluppino organismi a respiro regionale o anche interregionale caratterizzati da maggior efficienza operativa (attraverso il conseguimento di economie di scala per riduzione dei costi fissi) e da portafogli meno concentrati che non siano esposti a elevate percentuali di correlazione tra i *default* degli associati;

³⁷ Per citare solo alcuni esempi Unionfidi Piemonte, dopo i Confidi di Cuneo e Alessandria ha visto entrare nella sua orbita anche quello di Novara; Confidi di Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna si sono uniti in Confidi Romagna, mentre in Veneto Neafidi ha riunito Unionfidi Vicenza, Belluno, Rovigo e Verona. Finora sembra che le fusioni siano avvenute comunque all’interno del perimetro delle rispettive associazioni di categoria (industriali, artigiani, ecc.).

³⁸ Il livello dei sistemi informativi per lo *storage* dei dati appare sovente disallineato con le esigenze di profondità delle serie storiche e di monitoraggio e affinamento del percorso di formazione del rischio di credito.

LORENZO GAI

- iv) la realizzazione di adeguati sistemi di gestione del rischio di credito³⁹ magari da utilizzarsi all'interno delle convenzioni e accordi quadro per graduare le commissioni applicate alle imprese associate al momento del finanziamento.

Sotto quest'ultimo punto conviene notare come i sistemi automatici di accettazione/monitoraggio della clientela adottati dalle banche (quali appunto i c.d. sistemi di *scoring/rating*) siano strutturati in modo tale da legare il *default* ad una serie limitata di informazioni dell'impresa. Per le imprese di piccole/piccolissime dimensioni tale set informativo si traduce sovente nell'analisi di dati andamentali (interni e di Centrale dei rischi) e quantitativi, dai quali vengono estrapolati una serie di indici ritenuti rappresentativi del legame con il *default*. È noto come elementi di carattere civilistico (bilanci in forma abbreviata, assenza di nota integrativa) e fiscale (imprese in contabilità semplificata) non consentano ai dati di bilancio di avere il dettaglio informativo che caratterizza le grandi imprese, venendo di fatto a limitare il potere discriminante di tali modelli.

In questi casi può risultare oltremodo utile per la banca disporre di un alleato quale il Confidi⁴⁰, con una conoscenza profonda del territorio e delle imprese (di uno specifico settore o distretto industriale) in esso operanti, in grado di cogliere meglio fenomeni non adeguatamente pesati in un modello statistico basato prevalentemente su dati andamentali e di bilancio (ad esempio il trend del settore merceologico di riferimento, l'appartenenza a distretti industriali, le caratteristiche dell'imprenditore e dei familiari, ecc.). Nel caso di banca che utilizza lo SA vi è talvolta addirittura assenza di qualsiasi modello statistico.

Un'ulteriore possibilità di riconoscimento dell'attività dei Confidi introdotta da Basilea 2 – ripresa dalla CAD 3 in termini estensivi – è legata all'utilizzo delle strutture del tipo "*tranché cover*". Con l'applicazione di tale schema la banca, qualsiasi sia la metodologia scelta per il

³⁹ Spesso i Confidi vengono a conoscenza dell'insolvenza dell'impresa solo al momento della comunicazione della banca, nel momento cioè in cui quest'ultima si rivale sul garante per la quota garantita. Mancano dati aggiornati sui default e ciò viene a limitare di fatto la conoscenza necessaria ad espletare tutte le fasi della relazione con l'impresa - dall'*origination* al pagamento dell'ultima rata del fido, fino alla gestione del rischio di credito tout court che, in presenza di tali circostanze, può dirsi gravemente compromessa.

⁴⁰ Mi sovengono le parole del presidente di FederConfidi ALTINA A. (*op. cit.*), secondo cui i Confidi dovranno "[...] formare nelle piccole imprese la mentalità idonea a farsi conoscere; raccogliere, gestire, vendere le informazioni sull'impresa e il suo ambiente; prestare garanzie dotate dei requisiti necessari a produrre un effetto di mitigazione del rischio e, quindi, di calmierazione del prezzo del credito".

calcolo del rischio di credito e qualsiasi sia il modello assunto dal Confidi (sebbene con specificazioni e qualificazioni peculiari per ciascuna combinazione possibile tra tali elementi che qui non è il caso di sviluppare per ragioni di spazio), potrebbe utilizzare le garanzie mutualistiche (anche di tipo *reale*), in quanto queste potrebbero teoricamente essere ricondotte alla fornitura di una garanzia a copertura di una parte delle prime perdite (*tranche equity*) su un portafoglio costituito dai crediti concessi alle imprese che usufruiscono della protezione dei Confidi ⁴¹.

Rimane impregiudicato che le garanzie collettive di tipo sussidiario fino ad oggi prestate senza alcuna ricaduta sul PV delle banche, conserveranno pur sempre una funzione di minimizzazione della perdita in conto economico per la banca che le riceve che nessuna riforma potrà far impallidire.

Tuttavia, fintantochè la banca non ha avuto a disposizione informazioni di natura quantitativa sulla probabilità di default dei prenditori – visto che la componente principale dei portafogli creditizi era costituita da clientela not rated (sia internamente che esternamente) –, si è assistito da un lato a un fenomeno perverso di sussidi incrociati per cui le imprese sane sono state costrette a pagare il credito di più di quanto fosse il loro effettivo merito per sussidiare le imprese “anomale” (che la banca non poteva conoscere), e da un altro lato al fatto che la garanzia dei Confidi ha costituito un “salvagente” il cui costo (remunerazione per il garante) non ha rivestito un’importanza decisiva per l’impresa, in quanto suo obiettivo era accedere a fonti di finanziamento altrimenti non raggiungibili.

Dal momento in cui la banca inizia ad utilizzare sistemi avanzati di gestione del rischio del credito, capaci di distinguere i clienti “buoni” dai “cattivi” nonchè le garanzie che riducono il capitale da quelle che non rilevano a tal fine, essa passa a considerare l’impatto di ogni forma di mitigazione del rischio (quali, al limite, l’autoassicurazione o i derivati su crediti).

In virtù di tale ragionamento l’efficienza nel continuare a fornire garanzie “appetibili” da parte dei *Confidi tradizionali* diviene unicamente legata alla loro struttura mutualistica (non finalizzata alla massimizza-

⁴¹ Cfr. D'AURIA C., *Il ruolo dei Confidi nel finanziamento delle piccole e medie imprese alla luce delle modifiche del regolamento internazionale di vigilanza*, in Newsletter Airfirm, n. 1, 2005, pag. 3.

LORENZO GAI

zione del ROE) e al loro costo del lavoro inferiore rispetto a quello delle banche ⁴², mentre nell'ipotesi di adozione di uno dei modelli più evoluti essi i) riducono il pricing del credito per l'impresa, ii) possono dilatare la propria operatività a settori finitimi (e non) e iii) continuare a beneficiare di contributi pubblici.

BIBLIOGRAFIA

ABI, *Rischio di credito, rating interni e cartolarizzazioni*, Bancaria Editrice, Roma, 2004.

ABI, *Proposta per l'operatività della S.p.A. istituita dall'art. 13*, comma 25 della legge 24 novembre 2003, n. 326, Roma, marzo 2004.

ABI, *L'impatto di Basilea 2 sull'attività dei Confidi*, in Bancaria, n. 9, 2002.

ADAMO R., *I Confidi in Italia. Evoluzione e prospettive*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2000.

ALTINA A., *Confidi: i punti critici della riforma*, in BancaFinanza, n. 1, 2004.

BANCA D'ITALIA, *Istruzioni di vigilanza per le banche*, Circolare n. 229 del 21 aprile 1999.

CACCIAMANI C., *La situazione e le prospettive dei Confidi attraverso l'analisi di bilancio*, in Bancaria, n. 2, 1999.

COMANA M., *Gli organismi collettivi di garanzia fidi: un nuovo ruolo nel rapporto banca-impresa?*, in Banche e Banchieri, n. 3, 1991.

COMANA M. (a cura di), *Le banche regionali fra credito e gestione del risparmio*, Bancaria Editrice, Roma, 2004.

COMITATO DI BASILEA, *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali*, Basilea, giugno 2004.

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, *Proposal for Directives of the European Parliament and of the Council (Re-casting Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions and Council Directive 93/6EEC of 15 March 1993 on the*

⁴² Vedi RUSSO G., *op. cit.*, p. 45.

capital adequacy of investment firms and credit institutions), Brussels, 14.7.2004.

D'AURIA C., *Il ruolo dei Confidi nel finanziamento delle piccole e medie imprese alla luce delle modifiche del regolamento internazionale di vigilanza*, in Newsletter Airfirm, n. 1, 2005.

DE GASPERIS B., *Nuovi scenari normativi per i Confidi*, intervento al Convegno Fedart Fidi, Giardini Naxos, 26-28 settembre 2001.

DE GASPERIS B., *Basilea 2. Rating – Confidi: a rischio il credito alle PMI?*, Intervento alla Consulta Amministratori Confidi, Genova, 1-2 febbraio 2002.

DE LAURENTIS G., *Rating interni e credit risk management. L'evoluzione dei processi di affidamento bancari*, Bancaria Editrice, Roma, 2001.

DE LAURENTIS G., SAITA F., SIRONI A. (a cura di), *Rating interni e controllo del rischio di credito*, Bancaria Editrice, Roma, 2004.

DOUETTE A., *Les Systemes de Garantie Membres de L'association Europeenne du Cautionnement Mutuel* (disponibile sul sito www.aecm.be).

ERZEGOVESI L., *Basilea 2 e la riforma dei Consorzi fidi: prime riflessioni sul ruolo delle garanzie collettive*, contributo a Seminario ISSAN "Finanza strutturata e non profit: nuove opportunità aspettando Basilea 2", Trento, 17-18 giugno 2004.

ERZEGOVESI L., *L'impatto di Basilea 2 sulla missione e sulle modalità d'intervento dei Confidi*, intervento al Convegno Paradigma "Basilea 2: la terza bozza", Milano, 24 ottobre 2003.

FORESTIERI G. – ONADO M., *Innovazione nel finanziamento delle piccole e medie imprese. Banche, mercati e strutture di intermediazione*, Egea, Milano, 1999.

GAI L., *Lineamenti istituzionali e operativi dell'attività creditizia*, Giappichelli Editore, Torino, 2003.

GAI L. – ROSSI F., *Basilea 2: possibili implicazioni per banche e imprese dall'analisi di un campione di Pmi toscane*, in Rivista Bancaria, n. 2, 2003.

LORENZO GAI

GAI L., *Analisi degli effetti su un campione di Pmi fiorentine dei nuovi requisiti patrimoniali previsti da Basilea 2. Il ruolo dei Confidi*, Finart Fidi, maggio 2004.

GIOTTI A., *Confidi: rischio o opportunità?*, in *Summa*, maggio 2004.

INZIRILLO U., *nel Forum Basilea 2: quali implicazioni per disponibilità e prezzo del credito*, in *Economia e Management*, n. 4, 2003.

LUSIGNANI G. – SIRONI A., *Il rapporto tra banche e PMI: pricing, rischio e modelli comportamentali*, in FORESTIERI G. – ONADO M., *Innovazione nel finanziamento delle piccole e medie imprese. Banche, mercati e strutture di intermediazione*, Egea, Milano, 1999.

MORO O., *Problematiche presenti e prospettive future dei Confidi*, in *Notiziario economico bresciano*, n. 2, 1992.

PIN A., *Confidi e banche. Quali forme di collaborazione?*, in *Bancanotizie*, n. 1, 1982.

POGLIAGHI P., VANDALI W., MEGLIO C. (a cura di), *Basilea 2, Ias e nuovo diritto societario*, Bancaria Editrice, Roma, 2004.

PREDA S., *Un fenomeno in continua evoluzione: i Confidi*, in FEDERCONFIDI, *Attività sui Confidi 1996*, Federconfidi, Roma, 1997.

RESTI A., *La Centrale dei Rischi a supporto dei processi di controllo del rischio: possibili spunti evolutivi*, in *Tematiche Istituzionali della Banca d'Italia*, Aprile 2002.

RESTI A., SIRONI A., *Loss Given Default and Recovery Risk: From Basel II Standards to Effective Risk Management Tools*, in (a cura di) ONG M., *The Basel Handbook: A guide for financial practisioners*, Risk Books, 2003.

RICCI R., *I Consorzi fidi*, Colombo Cursi Editore, Pisa, 1973.

RUOZI R. – ANDERLONI L. – PREDA M., *Rapporto sui Consorzi e sulle cooperative di garanzia collettiva fidi*, Franco Angeli, Milano, 1986.

RUOZI R. – CASELLI S., *L'evoluzione delle logiche di valutazione del rischio di credito. Le scelte delle banche e le sfide aperte per i Confidi*, in FEDERCONFIDI, *Attività dei Confidi 1999*, Federconfidi, Roma, 2000.

PROSPETTIVE PER LE GARANZIE DEI CONFIDI VERSO LE PMI ...

RUOZI R., *Ancora sul rapporto fra banche e PMI: prospettive dei consorzi fidi*, in Banche e Banchieri, n. 5, 2002.

RUSSO G., *Confidi e fideiussioni verso Basilea 2*, Aprile 2003, disponibile sul sito www.torinofinanza.org.

SCHENA C., *Il ruolo prospettico dei Confidi nel rapporto banca-impresa: mitigazione del rischio e supporto informativo*, Quaderno n. 25 del Dipartimento di Economia dell'Università dell'Insubria, luglio 2004.

SORRENTINO S., *nel Forum Basilea 2: quali implicazioni per disponibilità e prezzo del credito*, in Economia e Management, n. 4, 2003.